

IN QUESTO NUMERO

Sulla assimilabilità di acque meteoriche e acque reflue industriali

Carlo MELZI D'ERIL

**Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione
circoscrive il campo di applicazione della fattispecie**

Ginevra RIPA

La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico

Carlo RUGA RIVA

**Le sentenze in materia di reati ambientali presso il Tribunale di Milano
nel triennio 2015-2017: risultati e prospettive**

Camilla SANTORO - Chiara AZZALLIN

**Sequestro impeditivo anche per le persone giuridiche ex D.Lgs.
231/2001: un'interpretazione costituzionalmente orientata dal
"sapore" additivo**

Roberto LOSENGO

**La compromissione e il deterioramento significativi e misurabili: in sede
di sequestro probatorio non sono necessarie consulenze o perizie.**

Giulia ROTA



LEXAMBIENTE

Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente
n. 4/2018

Le sentenze in materia di reati ambientali presso il Tribunale di Milano nel triennio 2015-2017: risultati e prospettive

The judgments on environmental crimes pronounced by the Court of Milan in the three-year period 2015-2017: results and perspectives

Atti del Seminario

Università degli Studi di Milano-Bicocca, 26 ottobre 2018

di Camilla SANTORO e Chiara AZZALIN¹

Abstract. Il lavoro analizza le sentenze in tema di reati ambientali pronunciate dal Tribunale di Milano nel triennio 2015-2017. I dati statistici sono stati suddivisi in vari fattori (matrici ambientali coinvolte, tipologie di soggetti attivi, esiti processuali, pene inflitte ecc.), allo scopo di mettere in luce la concreta applicazione della giustizia penale ambientale nel distretto giudiziario milanese

Abstract. The paper deals with the judgments on environmental crimes pronounced by the Court of Milan in the three-year period 2015-2017.

The statistical data have been subdivided into various factors (environmental matrices involved, types of authors, proceedings outcomes, sentences imposed, etc.), in order to highlight the concrete application of criminal environmental justice in the judicial district of Milan.

Parole chiave: dati statistici- reati ambientali - Tribunale di Milano

Key words: statistical data - environmental crimes - Court of Milan

¹ Contributo redatto nell'ambito del progetto "Ecore@ti, dal cittadino alle istituzioni: strumenti per una tutela integrata dell'ambiente" cofinanziato da Fondazione Cariplo. I paragrafi 1, 2, 4, 4.1., 4.2.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. e 4.7. sono stati redatti da Camilla Santoro, i paragrafi 3, 4.2., 4.8, 4.9., 5, 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. e 6 sono stati redatti da Chiara Azzalin mentre le conclusioni sono state scritte congiuntamente dalle Autrici.



Sommario: 1. Introduzione. – 2. I risultati “intermedi” relativi alle fattispecie di cui alla L. n. 68/2015 – brevi cenni. – 3. La metodologia. – 4. Risultati. – 4.1. Locus commissi delicti. – 4.2. Capi di imputazione – rifiuti. – 4.2.1. (Segue): Capi di imputazione – acqua. – 4.3. Attività. – 4.4. Le persone giuridiche. – 4.5. Esito. – 4.6. Esito – sulla prescrizione. – 4.7. Esito – sulla particolare tenuità del fatto. – 4.8. Commisurazione delle pene. – 4.9. Commisurazione delle pene – pena pecuniaria. – 5. Commisurazione delle pene – pena detentiva. – 5.1. Commisurazione delle pene – pene congiunte. – 5.2. Commisurazione delle pene – sulla sostituzione. – 5.3. La sospensione condizionale della pena. – 5.4. Sulla confisca. – 5.5. Sugli obblighi di ripristino. – 6. Il caso “C.R.E. – Centro Ricerche Ecologiche”: una fattispecie peculiare. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione

Il progetto ha avuto ad oggetto il monitoraggio delle sentenze emesse dal Tribunale di Milano negli anni 2015, 2016, 2017 nonché nel corso dei primi mesi del 2018 (sino a febbraio 2018, mese nel quale sono state materialmente estratte le pronunce dalle relative banche dati).

Per il periodo considerato, sono state analizzate le sentenze di primo grado emesse dal giudice in composizione monocratica, collegiale e/o avanti il Giudice delle Indagini Preliminari.

Tale indagine è stata volta alla valutazione ed alla comparazione della giurisprudenza di merito milanese. Ed invero, lo scopo del monitoraggio era (anche) di investigare, nell'ambito di competenza territoriale del Tribunale di Milano, l'impatto pratico che la nuova disciplina ambientale ha avuto nell'attività giudiziaria più recente.

2. I risultati “intermedi” relativi alle fattispecie di cui alla L. n. 68/2015 – brevi cenni

Con riguardo alla riforma sugli ecoreati, oggetto principale ed iniziale dell'indagine, occorre precisare che i procedimenti pendenti riguardanti le fattispecie delittuose introdotte con la L. n. 68/2015 risultano, ad oggi (nel più del 50% dei casi), ancora in fase di indagine presso il Tribunale di Milano e, pertanto, doverosamente coperti dall'obbligo di segretezza.

Sul punto, pur non avendo avuto materiale accesso agli atti, è stato comunque possibile muovere talune considerazioni (per così dire) “intermedie”, sulla base dei dati statistici pervenuti per tramite della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

In particolare, i fascicoli rilevati (alla data di estrazione del 07.03.2018) ammontano complessivamente a sei, dei quali uno relativo al reato di omessa bonifica di cui all'art. 452



terdecies c.p. ed i restanti cinque alla nuova fattispecie di inquinamento ambientale *ex art 452 bis* c.p.

3. La metodologia

Alla luce di tali premesse, dunque, il materiale giurisprudenziale oggetto del seminario svoltosi in data 26.10.2018 attiene alle sole fattispecie contravvenzionali e delittuose (per quest'ultima si fa riferimento in particolare, all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.

Le sentenze, in totale 188, sono state dapprima classificate in base ai diversi capi di imputazione e quindi, successivamente, suddivise in macrocategorie (AIA, aria, autorizzazioni e prescrizioni, rifiuti e acqua) in relazione alla matrice ambientale interessata e/o alla violazione occorsa.

Si è proceduto, poi, con la lettura analitica sia del dispositivo che delle motivazioni e con l'estrapolazione dei relativi dati in base ad una "griglia" predeterminata.

4. Risultati

Il primo aspetto da considerare, che permette di contestualizzare dove è avvenuto il fatto criminoso, riguarda il luogo di commissione del reato.

4.1. Locus commissi delicti

L'indagine relativa al *locus commissi delicti* è stata effettuata per meglio facilitare la raccolta e l'analisi stessa dei dati mediante ripartizione in due aree geografiche, rispettivamente, Milano e *hinterland* quest'ultimo da intendersi come l'insieme dei Comuni limitrofi alla città, sotto la competenza territoriale del Tribunale di Milano.

Dai dati raccolti emerge che i fatti contestati si sono verificati con maggiore frequenza nell'*hinterland* milanese, in particolare sul totale 124 reati commessi in Provincia e 64 Milano, ovvero nel 66% dei casi il fatto illecito è stato posto in essere nell'*hinterland* milanese mentre nel 35,60% in città².

Sulla determinazione di tale quadro, in ipotesi, potrebbero aver influito tanto la stessa allocazione dei centri produttivi (dislocati con più frequenza fuori Milano nelle c.d. zone industriali) quanto la stessa morfologia delle zone interessate, ovvero le caratteristiche delle diverse aree geografiche.

² La somma dei due dati non dà 100 poiché in taluni casi il luogo di commissione dei reati era contestato in entrambi i luoghi.



Per meglio chiarire quest'ultimo aspetto e per portare un esempio pratico, una maggiore “densità criminale”, nello specifico pari all'11% sul totale delle sentenze in tema di rifiuti, è stata riscontrata all'interno di parchi, che come tali sono oggetto di stringenti vincoli paesaggistico-ambientali, ed in particolare nell'area comprensiva del Parco Agricolo Sud di Milano. Ciò, verosimilmente, come prima precisato, proprio in ragione delle caratteristiche fisiche delle zone interessate che consentono, con facilità e rapidità, di occultare e/o nascondere, anche per lungo tempo, uno svariato quantitativo di scorie, pericolose e non.

4.2. Capi di imputazione – rifiuti

Per quanto attiene ai capi di imputazione delle sentenze prese in esame essi ammontano, in totale, a 334; di questi, la percentuale più alta, intesa come maggiore frequenza di imputazione per il medesimo reato, pari al 32,4%, è stata riscontrata per l'articolo 256 comma 1 lettera *a*) D.Lgs n. 152/06. Ciò significa che in 61 casi su 188, dunque, la condotta illecita si è concretizzata in una attività non autorizzata di gestione di rifiuti non pericolosi.

Con riguardo alla “gemella” attività di cui alla lett. *b*) del medesimo articolo e decreto, attinente precipuamente ai rifiuti pericolosi, si è invece registrata una frequenza minore, di circa la metà, di contestazioni pari al 15,4% del totale, ovvero pari a 29 casi su 188.

Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ovvero di immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee in violazione dei divieti di legge, realizzato ad opera dei soggetti di cui all'art 256, comma 2, TUA, tra cui i titolari di imprese o responsabili di enti, si è attestato su una percentuale pari al 23,9% con una frequenza di contestazione, pertanto, di 45 sul totale.

La condotta di realizzazione e gestione di discarica abusiva è stata riscontrata e contestata 16 volte, ossia nell'8,5% dei casi concreti.

Con una frequenza di poco superiore, ossia di 17 casi su 188 e percentuale del 9%, è stata, invece, contestata la condotta “attenuata” di cui al quarto comma dell'art. 256 TUA che si concretizza nell'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione.

La fattispecie delittuosa in materia di rifiuti rilevata in questa analisi è stata quella *ex art* 260 TUA e cioè l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, contestata con una percentuale pari al 3,7%, ovvero 7 casi su 188. Per questa fattispecie si è ritenuto interessante, inoltre, rilevarne l'esito: in particolare si sono riscontrati, rispettivamente, due condanne, due dichiarazioni di incompetenza per territorio con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il competente Tribunale, una applicazione di pena su richiesta delle parti, una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato ed infine una sentenza di non doversi procedere per intervenuta morte del reo nonché, per gli altri imputati, per intervenuta prescrizione.



Alla luce di quanto esposto, è dunque possibile constatare che gli illeciti realizzati con maggiore frequenza interessano i rifiuti, nello specifico le sentenze aventi ad oggetto questa matrice ambientale sono state 132 su 188.

In tema di rifiuti è necessario infine muovere talune considerazioni con riguardo alla distinzione, dettata dal legislatore, tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Nello specifico le fattispecie analizzate hanno interessato nel 37,8% dei casi, ovvero in 71 sentenze su 188, rifiuti non pericolosi; nell'11,7, ovvero in 22 casi su 188, rifiuti pericolosi; mentre in 39 ipotesi, ovvero nel 20,7% del totale, il caso concreto è stato "trasversale", ovvero l'inquinamento è stato realizzato mediante cumuli di materiale indistinto composti da rifiuti eterogenei, tanto non pericolosi quanto pericolosi.

Tali dati risultano, peraltro, significativamente coerenti rispetto alla gradazione di frequenza riscontrata rispetto alle diverse fattispecie contestate, ovvero 32,4% per l'art 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 152/06 e (solo) 15,4% per la lettera b) del medesimo articolo.

4.2.1. (Segue): Capi di imputazione – acqua

Per quanto attiene alle condotte illecite poste in essere mediante la messa in pericolo della matrice "acqua", l'articolo ed il comma del Testo Unico Ambientale contestati con maggiore frequenza, con una percentuale del 14,9% sul totale ovvero in 28 fattispecie concrete, risultano (rispettivamente) il 137 ed il quinto comma della medesima disposizione, che come noto puniscono chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, in fognatura o sul suolo oltre i valori limite fissati nelle tabelle dell'Allegato 5 ovvero oltre i valori limite più restrittivi (eventualmente) fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'autorità d'ambito competente.

A seguire, con una percentuale pari al 9,6%, si attesta il primo comma dell'articolo 137. La fattispecie riscontrata, sul totale, 18 volte punisce con l'arresto o con l'ammenda chiunque apra *ex novo* uno scarico, sversando reflui industriali attraverso uno scarico già esistente in assenza della prescritta autorizzazione (ovvero in presenza di autorizzazione sospesa o revocata dalla PA).

La circostanza aggravante ad effetto speciale³ di cui al secondo comma del medesimo articolo, relativa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, è stata invece contestata in solo cinque casi, ovvero nella percentuale del 2,7% .

In generale sul totale, le sentenze che hanno interessato inquinamenti di tipo idrico sono state 49.

Per tale ragione un approfondimento, seppur breve, merita la classificazione delle diverse sostanze rinvenute nelle acque inquinate.

³ Circa la natura di circostanza aggravante (e non di fattispecie autonoma) si veda C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente, cit.*, p. 93.



Sul punto, i campionamenti effettuati nelle fasi di indagine, trasposti nel relativo grafico, hanno rilevato una concentrazione massiccia di metalli. In particolare, nel 10,1% dei casi (ossia 19 volte) l'elemento chimico illecitamente scaricato è stato il rame mentre, nel 5,3% (ovvero in 10 ipotesi), lo zinco.

Le restanti sostanze, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il cromo (totale ed esavalente), il nichel, il piombo, l'azoto nitrico, il cadmio, i solfati ed il fosforo, non superano ciascuna, in termini di frequenza, la percentuale del 2,1%.

Sulla predominanza di metalli c.d. industriali (rame e zinco) negli inquinamenti idrici lombardi potrebbero eventualmente avere influito, ancora una volta, come già dedotto *sub par. n. 4.1* in tema di *locus commissi delicti*, la dislocazione dei centri produttivi nonché l'ingente concentrazione nella regione degli stessi.

In tema di inquinamento per così dire "da metalli" una peculiarità che interessa segnalare e che avvalorata e conferma la maggiore frequenza delle sostanze rame e dello zinco negli scarichi *contra ius*, è quella degli illeciti commessi nell'ambito degli autolavaggi.

Si deve, infatti, anticipare che da sola l'attività produttiva degli autolavaggi rappresenta più del 16% delle sentenze in tema di acqua. In tale ambito una maggiore (a questo punto fisiologica?) concentrazione di metalli nelle acque che dall'esercizio defluiscono si può spiegare, in ipotesi, come peraltro evidenziato in talune perizie riportate nelle sentenze in esame, in quanto tali sostanze in forma di particelle molto frequentemente possono depositarsi sulle carrozzerie delle autovetture (o in altre parti più nascoste, quali i freni) causando, conseguentemente e automaticamente, ove non siano adottate le necessarie cautele, il pericolo di inquinamento.

Una situazione, quella degli autolavaggi, (a nostro avviso) "inaspettata" e "inattesa" che, forse, potrebbe dare un segnale di orientamento dell'attività di controllo e prevenzione degli organi competenti.

4.3. Attività

Dopo aver analizzato la frequenza di contestazioni per le fattispecie di reato maggiormente incriminate, si è ritenuto necessario prendere in considerazione l'attività economica attraverso la quale il fatto illecito è stato (eventualmente) commesso.

A tal proposito, l'attività mediante la quale è stata posta in essere la condotta (in ipotesi) illecita è stata, nel 19,1% dei casi (ovvero in 36 casi su 188), la gestione illecita di rifiuti. Dato che di per sé non stupisce e che concorre a riprovare la prevalenza e la maggiore frequenza di inquinamenti in materia di rifiuti (*ex artt. 256 e ss. TUA*).

A seguire, una parte significativa dei reati (il 14,9% dei casi) è stata commessa durante l'espletamento di attività di tipo edile.



Le attività concentrate in percentuale minore sono state le più varie. Ad esempio, in materia di reati aventi ad oggetto la matrice ambientale dell'acqua, le più frequenti sono – oltre a quella di autolavaggio di cui si è già trattato in precedenza (cfr. *supra* in par. 4.3) – attività di tipo galvanico, conceria-tintoria nonché lavaggio di componenti per conto terzi.

Poi, più in generale, si è riscontrata una significativa percentuale, pari al 9,6%, di imprese aventi come oggetto sociale prevalente l'attività di carrozzeria-autodemolizione e autofficina, a tale percentuale si devono tuttavia aggiungere le ipotesi (pari al 2,7% del totale) nelle quali la stessa attività è stata svolta abusivamente, in assenza di qualsivoglia autorizzazione e/o licenza.

4.4. Le persone giuridiche

Nelle ipotesi in cui l'illecito è stato commesso nell'ambito di un'attività produttiva (per non dire nell'interesse o a vantaggio dell'ente), si riscontra con maggiore frequenza la presenza di piccole e medie imprese, costituite nella forma di S.r.l. (68 sul totale, pari al 36,2%).

Dimensioni societarie ridotte, unitamente alla sempre pressante esigenza di contenimento dei costi aziendali, potrebbero in ipotesi dare una spiegazione alla bassa frequenza nell'utilizzo dell'istituto della delega di funzioni in materia ambientale. Ed invero, sul totale delle sentenze prese in esame, solo in 9 casi è stata riscontrata la presenza di una delega di funzioni relativa alla materia di cui si tratta.

L'ente è stato, in generale, raramente assoggettato al procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa da reato *ex* D.Lgs n. 231/01 (in particolare, solo 16 sentenze riportano l'ente come “parte processuale”), anche al netto del grande numero di ditte individuali (32 sul totale) non soggette – secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente⁴ – al campo di applicazione della citata disciplina. Tale andamento risulta peculiare se si considera il contenuto del D.Lgs. n. 121/2011 che, recependo la Direttiva 2008/99, ha come noto previsto la predetta responsabilità amministrativa per numerose contravvenzioni ambientali (inquinamento idrico, rifiuti, inquinamento atmosferico ecc. ad eccezione delle violazioni in tema di AIA).

Le condanne riscontrate nei confronti dell'ente (5 sul totale) riportano una sanzione che, nell'ammontare, non supera nel massimo la somma di 51.500 € e nel minimo si attesta su un importo non inferiore a 17.200 €. Per una media complessiva di 32.300 €.

Nel corso dell'analisi sono, infine, state riscontrate 4 posizioni processuali dell'ente stralciate. Sul punto sarebbe eventualmente interessante interrogarsi sul perché, nella prassi giudiziaria analizzata, si preferisca “separare” la posizione processuale della persona giuridica rispetto a quella fisica⁵.

⁴ In questo senso, tra le altre, Cass., Sezione VI, 22 aprile 2012, n. 18941. *Contra* Cass., Sezione III, 20 aprile 2011, n. 15657.

⁵ Sul punto, eventuali spiegazioni relative a tale prassi possono essere, in ipotesi, per un maggiore utilizzo per l'ente (ricorrendone i presupposti) dell'istituto di cui all'art. 63 D.Lgs. n. 231/2001, letto in combinato disposto con l'art. 444



4.5. Esito

Passando agli esiti riscontrati nelle sentenze prese in esame, le condanne registrate sono state 62, ovvero il 33%, seguite dalle pronunce di non doversi procedere per oblazione.

Il ricorso all'istituto dell'oblazione ha interessato il 16% delle fattispecie concrete, vale a dire 30 casi su 188.

Le applicazioni di pena su richiesta delle parti *ex art 444 c.p.p.* hanno interessato 24 sentenze sul totale, ossia 12,8% .

Le ulteriori ipotesi registrate, con percentuali frazionate, sono state:

- sentenze di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova in 22 casi, ovvero l'11,7%;
- sentenze di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in 17 casi ovvero in una percentuale pari al 9%;
- due casi di *ne bis in idem*;
- infine, due dichiarazioni di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato in ragione della morte del reo.

Anche le assoluzioni sono state numerose.

Ventuno volte, ovvero nel 11,2% delle assoluzioni, il fatto è stato dichiarato “non sussistente” (530_1_ns), nel 10,1% dei casi concreti e, quindi, in 19 ipotesi l'imputato è stato prosciolto per non aver commesso il fatto (530_1_nc).

Infine, in 12 ipotesi, ossia nel 6,4%, l'accusato è stato mandato esente da responsabilità penale “perché il fatto non costituisce reato (530_1_nr).

4.6. Esito – sulla prescrizione

Sulle sentenze di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e sull'istituto stesso della prescrizione, talune considerazioni posso essere mosse in base alla frequenza riscontrata (9%) incrociando i dati con quelli relativi all'*iter* giudiziario.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, ovvero sul tempo intercorso dalla cessazione della condotta alla data di emanazione del dispositivo della sentenza, si riscontra quanto segue.

c.p.p., per eventuali esigenze di rinotifica degli atti processuali nonché per la maggiore celerità procedimentale con la quale può essere disposta l'archiviazione *ex art 58 D.Lgs. n. 231/2001.*



In 56 casi, cioè quasi nel 30% delle ipotesi, la sentenza è stata emessa in un tempo intercorrente tra i 24 e i 35 mesi (ovvero tra 2 e 3 anni), mentre in 48 casi (25,5%) tra i 36 e i 47 mesi, ossia tra i 3 e i 4 anni.

Senza considerare eventuali cause di sospensione e/o interruzione, le fattispecie interessate (almeno astrattamente) dalla prescrizione sono state in totale 43 (nella realtà, come già precisato nel precedente paragrafo, le sentenze nelle quali è stata rilevata l'intervenuta prescrizione sono state in totale solo 17).

In 43 ipotesi, infatti, l'*iter* giudiziario si è concluso in un tempo superiore ai quattro anni previsti dall'art 157 c.p. (più un quarto in caso di atti interruttivi), ovviamente rispetto alle contravvenzioni.

In particolare, in 31 casi (pari al 16,5%) la sentenza è stata emessa nei 4/5 anni successivi dalla condotta, in 8 casi (pari al 4,3%) nei 5/6 anni ed in 3 casi nei 6/7 anni posteriori al fatto di reato, evidentemente anche con riferimento a delitti.

Per completezza si sottolinea, infine, che in una sola fattispecie la pronuncia è stata emessa decorsi 6/8 anni dalla commissione dell'illecito; mentre in solo 5 casi l'*iter* giudiziario si è concluso nell'arco di 1 anno.

4.7. Esito – sulla particolare tenuità del fatto

Solo l'3,7% delle sentenze, ossia 7 casi, ha visto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto *ex* articolo 131 *bis* c.p.

Partendo da tali premesse, si registra quindi una scarsa applicazione in concreto del suddetto istituto codicistico.

In primo luogo, in materia ambientale, risulta problematica la configurabilità di tale causa di non punibilità in ragione della stessa portata generale e collettiva dell'interesse tutelato.

Non pochi dubbi pone, inoltre, l'applicazione del disposto di cui all'art. 131 *bis* c.p. in relazione a talune, specifiche, tipologie di reato. Un esempio può essere la fattispecie dei reati permanenti nei quali, come sostenuto dalla dottrina più recente⁶, non parrebbe applicabile la non punibilità sin tanto non cessi la permanenza.

Alla luce del criterio in oggetto, l'istituto della particolare tenuità del fatto parrebbe, inoltre, inconciliabile con tutti i reati che si concretizzano attraverso una reiterazione di condotte (a titolo esemplificativo e non esaustivo il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva *ex* articolo

⁶ C. BERNASCONI, *Reati ambientali e particolare tenuità del fatto*, in *La legge sugli ecoreati due anni dopo: un dialogo tra dottrina e giurisprudenza* (a cura di C. RUGA RIVA), Giappichelli, Torino, 2017, p. 100.



256, comma 3, D.Lgs. n. 152/06 che, di regola, si caratterizza «per la ripetitività e non occasionalità dei conferimenti abusivi»⁷ dei rifiuti.

4.8. Commisurazione delle pene

Per fornire un quadro completo è sembrato opportuno prendere in esame i dati relativi alle tipologie di pene irrogate tanto nelle sentenze di condanna (33%% dei casi), quanto nelle sentenze di “patteggiamento” (12,8% dei casi) al fine di analizzare in quale misura sono state comminate le pene pecuniarie e detentive.

Si è ritenuto utile suddividere le condanne detentive dalle condanne pecuniarie per, poi, riportare le ipotesi di pena congiunta, ovvero i casi nei quali concretamente è stata irrogata sia la pena detentiva che la pena pecuniaria, così da poter dare una visione di insieme.

4.9. Commisurazione delle pene – pena pecuniaria

Le pene pecuniarie irrogate in totale ammontano a 24.

Nello specifico il 66,7% dei casi ha previsto una sanzione ricompresa tra i 1.000 e 5.000 € seguiti, poi, dal 18,5% quantificati tra i 5.000 e i 10.000 € .

Stessa percentuale (7,4%) è stata invece riscontrata sia per il massimo che per il minimo del *quantum*, individuato per creare un criterio quantitativo che guidasse nella raccolta dati.

Per meglio chiarire, infatti, da una parte il 7,4% dei casi ha visto applicata una pena superiore ad 10.000 €, dall'altra la stessa percentuale è stata riscontrata per pene inferiori a 1.000 €.

5. Commisurazione delle pene – pena detentiva

Le pene detentive prese in considerazione sul totale delle sentenze sono state 18. In particolare, la percentuale maggiore, pari al 38,9%, ha previsto una detenzione compresa tra uno e tre mesi; mentre, al contrario, la percentuale più bassa, ovvero il 5,6%, ha previsto una detenzione inferiore ad un mese.

L'irrogazione di una pena detentiva superiore ad un anno si è riscontrata nel 16,7% delle condanne.

5.1. Commisurazione delle pene – pene congiunte

⁷ C. BERNASCONI, *Reati ambientali, cit.*, p. 106.



I casi nei quali, concretamente, è stata irrogata sia la pena detentiva che la pena pecuniaria, sono stati in totale 45 .

Inoltre con riferimento al grafico delle “pene congiunte”, è possibile notare che dal un lato quando congiunte, la pena pecuniaria in 37 casi si è sostanziata tra i 1.000 € ed i 5.000 €, in 8 casi è stata irrogata per un importo inferiore ai 1.000 €, mentre non si sono riscontrate, in quest’ambito, pene pecuniarie superiori ai 5.000 €; dall’altro quando congiunte, la pena detentiva in 17 casi si è sostanziata tra i 31 ed i 90 giorni (ovvero da un mese a tre mesi), in 14 casi è stata irrogata dai 91 ai 180 giorni (ovvero da tre mesi a sei mesi), in 9 ipotesi dai 181 ai 365 giorni (ovvero da sei mesi a un anno), mentre in 5 casi la pena detentiva irrogata, quando congiunta alla pecuniaria, è stata inferiore ad un mese. Non si riscontrano in quest’ambito pene detentive superiori all’anno.

5.2. Commisurazione delle pene – sulla sostituzione

Pare, infine, utile sottolineare che in soli 7 casi il giudice ha disposto la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.

5.3. La sospensione condizionale della pena

È stato inoltre ritenuto doveroso prendere in considerazione la concretezza delle pene irrogate nelle sentenze prese in esame e a tal uopo verificare se la pena sia stata o meno oggetto del beneficio della sospensione della pena. Le pronunce diverse dalla condanna (da intendersi assoluzioni, non doversi procedere, 131 *bis* c.p. ecc.) sono complessivamente 136, mentre le sentenze di condanna, congiuntamente alle richieste di applicazione pena *ex art* 444 c.p.p., risultano in totale 86.

Per quest’ultimi dati, di per sé non combacianti con il totale del materiale giurisprudenziale a disposizione (188 sentenze), occorre fornire una doverosa, seppur ovvia, precisazione: nella medesima fattispecie possono coesistere entrambi gli esiti ovvero, per meglio chiarire, vi può essere, a titolo esemplificativo una condanna per il Capo A ed assoluzione per il Capo B, o viceversa.

In relazione all’ammontare di sentenze “sfavorevoli all’imputato” (86) è stato possibile riscontrare che in 54 casi è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della penale (con la precisazione che in 2 ipotesi la pena, nei fatti, sospesa ha interessato reati non attinenti all’ambiente, ad esempio il furto o la ricettazione) mentre in 38 casi tale beneficio non è stato accordato.

5.4. Sulla confisca

Sono state disposte 15 confische in totale, di cui il 53,3% (8) aventi ad oggetto i rifiuti, il 46,7% (7) i mezzi e il 20% (3) l’area.



Effettivamente un numero non elevato rispetto alle condanne riscontrate, ma è pur vero che non tutte le fattispecie incriminate prevedevano obbligatoriamente la confisca.

Le confische rilevate sono, nella quasi totalità dei casi, pene accessorie ad una sentenza di condanna *ex* articolo 256 comma 1, 2 e 3, nei primi due capoversi della citata disposizione non si parla esplicitamente di confisca facoltativa ma vi è un vero e proprio rimando all'articolo 259 comma 2 TUA, il quale prevede per i reati relativi al trasporto illecito l'obbligatorietà della confisca del mezzo, mentre in relazione al terzo comma la confisca è *ex lege* obbligatoria. Altro discorso merita l'articolo 260 TUA per cui è stata riscontrata soltanto una confisca, nello specifico dei mezzi. Infatti, l'articolo 260 TUA prima dell'entrata in vigore della L. n. 68/2015 non prevedeva l'obbligatorietà della confisca, questa è divenuta tale solo con l'introduzione del comma 4 dell'art. 260 TUA, a norma del quale, come noto, la confisca è divenuta obbligatoria – anche per equivalente – con riguardo alle cose che servono a commettere il reato o che hanno costituito il prodotto o il profitto dello stesso.

5.5. Sugli obblighi di ripristino

Le ipotesi nelle quali sono stati disposti obblighi di ripristino, nelle sentenze di condanna e/o di applicazione della pena su richiesta delle parti, sono in totale 7 .

In particolare, 3 obblighi di ripristino si sono concretizzati nel comando di smaltimento – questa volta lecito – dei rifiuti oggetto del procedimento penale mentre i restanti 4 hanno vincolato il soggetto a provvedere alla bonifica dell'area interessata dall'inquinamento.

La scarsa applicazione di questa sanzione accessoria può, eventualmente, essere ricondotta, tra l'altro, all'eventualità secondo cui il ripristino si sia verificato ma sia intervenuto antecedentemente all'emissione della sentenza, su iniziativa diretta dello stesso imputato.

Ciò è possibile in quanto l'effettiva rimessione in pristino concorre con incentivi premiali, quali circostanze attenuanti, cause di non punibilità, sospensione condizionale della pena, ad esse subordinati e piuttosto vantaggiosi per l'inquinatore⁸.

6. Il caso “C.R.E. – Centro Ricerche Ecologiche”: una fattispecie peculiare

Per completezza e precisione occorre, infine, sottolineare che una tra le sentenze in questa sede analizzate è *sui generis* rispetto alle altre, presentando infatti una complessità e particolare articolazione dei capi di imputazione (nello specifico si trattava di 17, con 16 imputati di cui una persona giuridica e 3 imputati stralciati).

⁸ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 27.



Le fattispecie incriminate non si discostano dal resto delle sentenze esaminate, in quanto in questa sentenza troviamo contestati gli articoli 256 comma 1 e 4 e l'articolo 260 del Testo Unico Ambientale. L'esito del procedimento in esame è stato una applicazione della pena su richiesta delle parti; più precisamente, per le persone fisiche la pena irrogata è stata solo detentiva e si è concretizzata tra i 9 mesi e i 2 anni di reclusione considerando che per 10 di esse la pena è stata sospesa e per le restanti 2 ciò non è accaduto; mentre la vera peculiarità è stata registrata in relazione all'applicazione della sanzione pecuniaria alla persona giuridica. La sanzione pecuniaria applicata si è discostata molto rispetto a quelle irrogate nelle restanti sentenze e anche in relazione ai criteri quantitativi individuati ai fini della presente analisi, infatti ammontava ad una somma superiore a 100.000 €. Contestualmente è stata disposta la confisca dei mezzi, unitamente alle attrezzature utilizzate, dell'impianto di stoccaggio e del profitto del reato, ed infine misure interdittive tra cui divieto di contrarre con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi, e il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

7. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto esposto, nell'analisi dei dati raccolti in relazione alle 188 sentenze prese in considerazione, si assiste soprattutto (per usare l'espressione di un Autore illustre) a fenomeni di microinquinamento, ovvero a fattispecie concrete che prese singolarmente hanno un basso disvalore penale ma se sommate possono produrre esiti di notevole impatto ambientale non dissimili a quelli generati da eventi di inquinamento c.d. macroscopici⁹.

⁹ R. BLAIOTTA, *Prefazione in Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di L. CORNACCHIA E N. PISANI), Zanichelli, Bologna, 2018, p. XVII.